

## DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 303/2013/R/GAS

### REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS PER IL QUARTO PERIODO DI REGOLAZIONE

#### Orientamenti finali

#### Osservazioni del Comitato Italiano Gas (CIG)

##### Premessa

Il Comitato Italiano Gas (nel seguito CIG), nel confermare le osservazioni proposte a suo tempo al DCO 501/2012/R/GAS, intende con il presente documento fornire un ulteriore contributo alla stesura finale del documento sulla "Regolazione della qualità del servizio di distribuzione del gas per il quarto periodo di regolazione" che sostituirà la vigente deliberazione ARG/gas 120/08.

Nel presente documento il CIG sottopone osservazioni limitatamente a quanto possa rientrare nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, in particolare relativamente alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas.

#### Parte I – Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas

##### *Protezione catodica delle reti in acciaio*

Punto 9.9 nota 10 a piè di pagina - ... *Con riferimento alla stesura del "Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni gas" si rende necessario aggiornare la UNI/TS 11297 edizione 2008...*

Il CIG conferma che la UNI TS 11297 "Metodologia di valutazione rischi di dispersione gas" verrà posta in revisione nel novembre 2013 a fine del quinquennio di vigenza.

#### 12 Altri orientamenti in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas

##### *Monitoraggio della pressione di esercizio per le reti BP*

Punti 12.1, 12.4, 12.5, 12.6

Il CIG, nel confermare quanto già espresso in proposito, assicura la propria disponibilità al coordinamento di un tavolo *ad hoc* sulla materia, le cui risultanze dovranno essere trasposte nel progetto di revisione della UNI/TS 11323:2009 "Pressione di fornitura del gas distribuito a mezzo rete, nel caso di fornitura in 7ª specie - Modalità di verifica".

##### *Incidenti da gas*

Nel ribadire quanto già espresso con le risposte al DCO 501/2012/R/GAS il CIG fa notare quanto segue:

#### 1. Punti 12.11 e 12.14

Relativamente a tali punti il CIG esprime la propria sorpresa sul fatto che non siano pervenute all'Autorità osservazioni tali da consentire l'avvio di una verifica di coerenza, per un'eventuale modifica delle soglie minime dei parametri di riferimento, in quanto nel tempo, il CIG ha ricevuto in proposito diverse segnalazioni.

Purtroppo il CIG non dispone di dati pertinenti per poter produrre una propria coerente valutazione in merito alla soglia minima dei parametri di riferimento; il CIG tuttavia suggerisce di avviare comunque una verifica di

merito con i rappresentanti delle Società di distribuzione, nell'ottica del mantenimento di un'equità valutativa degli accadimenti.

2. Come noto ad oggi il CIG comunica all'Autorità gli accadimenti che si sono verificati sul territorio nazionale nei termini previsti dalla pertinente delibera. Gli incidenti vengono analizzati e classificati da un punto di vista statistico, definendone la localizzazione e approfondendone le cause. Il CIG dà luogo ad approfondimenti specifici, con il supporto della Società di distribuzione interessata ed avvalendosi delle informazioni comunque reperibili, esclusivamente nei casi in cui non vi sia sufficiente chiarezza per l'assegnazione dell'incidente all'impianto interno o alla linea di distribuzione ai fini regolatori previsti da AEEG o in casi particolarmente significativi, per i quali si ritiene necessario acquisire una conoscenza dei fatti che possa essere resa utilmente disponibile agli attori del processo.

L'assegnazione delle responsabilità con risvolti penali non rientra ovviamente tra i compiti del CIG in quanto per l'eventuale violazione di prescrizioni di legge interviene la Magistratura.

Parimenti, ai fini dell'applicazione del meccanismo degli incentivi/penalità, vale il giudizio e l'operato dell'Autorità.

Tuttavia, laddove fosse ritenuto utile, al fine di contribuire ad una sempre migliore attuazione delle pertinenti disposizioni regolatorie attuali e future, anche considerato il numero esiguo dei casi d'incidente sulle linee di distribuzione, il CIG si rende disponibile a farsi carico di un ampliamento dei compiti oggi svolti, mediante l'attuazione di interventi più strutturati e circostanziati.

Tutto ciò con una necessaria duplice premessa: a) che il perimetro degli eventuali nuovi compiti del CIG in ogni caso esclusivamente orientati ad applicazioni "regolatorie", i loro obiettivi e le modalità della loro esecuzione siano oggetto di uno specifico documento dell'Autorità e, b) che gli eventuali costi sopportati dal CIG per l'espletamento di tali compiti (es. elaborazione perizie o ricorso a pareri di tecnici terzi) siano rimborsati a piè di lista su base annua.

3. Punto 12.15 Il CIG concorda e propone che tutti i rapporti da esso predisposti aventi ad oggetto gli incidenti e le emergenze da gas, siano inviati all'Autorità entro il 30 aprile di ogni anno. Il CIG s'impegna inoltre ad anticipare ulteriormente tale data ove possibile.

### ***Comunicazioni annuali dei dati di sicurezza del servizio***

Punto 12.22 - Proposta inerente la riduzione del tempo massimo di riparazione delle dispersioni in classe C

Il CIG prende atto che la proposta inerente la riduzione del tempo massimo di riparazione delle dispersioni in classe C, durante la consultazione non ha avuto valutazioni contrarie. Non è però al corrente se siano state già espresse valutazioni tecniche idonee a ridefinire l'intervallo di tempo oggi concesso per la riparazione di tale genere di dispersioni. Il CIG intende pertanto, prima di riaprire il tavolo di lavoro per l'aggiornamento delle linee guida CIG n. 7 "Classificazione delle dispersioni di gas sull'impianto di distribuzione per gas con densità < 0,8 e con densità > 0,8", confrontarsi in merito con l'Autorità.

## **Parte II – Qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas**

Punto 14.37 comma b) – Si comunica che il 20 giugno 2013 è stata pubblicata una nuova edizione della norma UNI 11003 "Contatori di gas - Contatori di gas con pressione di misura non maggiore di 0,07 bar - Criteri di verifica metrologica".